



**ORDINANZA MUNICIPALE  
SULLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE**

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 LOC

**decide**

con risoluzione municipale n. 1799/2024 del 19 marzo 2024, quanto segue:

**CAPITOLO 1 – Disposizioni generali**

1. <sup>1</sup>La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Locarno, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive. **Scopo e campo di applicazione**
2. <sup>1</sup>La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo. **Caratteristiche**  
<sup>2</sup>Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.
3. <sup>1</sup>Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza. **Provvedimenti**  
<sup>2</sup> In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.  
<sup>3</sup>Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.  
<sup>4</sup>In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.
4. <sup>1</sup> Si raccomanda di: **Raccomandazioni**
  - a. svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
  - b. svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
  - c. colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
  - d. non tenere piante acquatiche in vaso.

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 5. | <sup>1</sup> È in particolare vietato tenere all'aperto:<br>a. copertoni;<br>b. contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;<br>c. qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante.<br><sup>2</sup> I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle vasche con capienze superiori a 200 litri. | <b>Divieti</b>  |
| 6. | <sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.<br><sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.<br><sup>3</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.                    | <b>Sanzioni</b> |

## **CAPITOLO 2 – Norme finali**

- |    |  |                                   |
|----|--|-----------------------------------|
| a. | Entrata in vigore: 1 gennaio 2024.   | <b>Entrata in vigore</b>          |
| b. | Periodo di pubblicazione dall'8 aprile 2024 al 7 maggio 2024.  | <b>Pubblicazione</b>              |
| c. | Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di pubblicazione. | <b>Mezzi e termini di ricorso</b> |